

Opera

Progetto definitivo esecutivo

Progetto architettonico

Vincenzo Bertoletti
Architetto

Via S Giovanni in Borgo 10 – Pavia



Data 12/10/2025

COMUNE DI BELGIOIOSO - PV



**Restauro soffitto a cassettoni del salone
degli affreschi, opere di restauro e finitura del
salone dei due balconi e sale Cristina da
Belgioioso, riqualificazione pavimentazione
corte della meridiana del Castello di Belgioioso**



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE
AMMINISTRATIVA**

PARTE I

CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 1.1 - Disposizioni generali	3
ART. 1.2 - Definizioni	4
ART. 1.3 - Oggetto dell'appalto	5
ART. 1.4 - Descrizione delle opere	5
ART. 1.5 - Importo dell'appalto	7
ART. 1.6 - Condizioni generali di contratto	8
CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	9
ART. 2.1 - Piano di sicurezza	9
ART. 2.2 - Costi per la sicurezza	10
ART. 2.3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	11
ART. 2.4 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	12
CAPITOLO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	12
ART. 3.1 - Consegna dei lavori	12
ART. 3.2 - Termini per l'ultimazione dei lavori	13
ART. 3.3 - Sospensione e ripresa dei lavori	13
ART. 3.4 - Proroga o novazione dei termini di esecuzione	15
ART. 3.5 - Cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori	16
ART. 3.6 - Penali in caso di ritardo e/o inadempienza	17
CAPITOLO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	19
ART. 4.1 - ANTICIPAZIONE	19
ART. 4.2 - Pagamenti in acconto	19
ART. 4.3 - Conto finale e saldo	20
ART. 4.4 - Revisione prezzi e compensazioni, in aumento o diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali da costruzione	21
ART. 4.5 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	23
CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	23
ART. 6.1 valutazione dei lavori a corpo	23
CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI.....	24
ART. 6.1 - Modalità di esecuzione delle categorie di lavoro	24
ART. 6.2 - Responsabilità e obblighi dell'appaltatore per difetti di costruzione	24
ART. 6.3 - Norme generali sull'esecuzione	24
ART. 6.4 - Accettazione, qualità ed impiego di materiali e componenti	25

ART. 6.5 - Norme di misurazione	26
CAPITOLO 7 - CAUZIONI E GARANZIE	26
ART. 7.1 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva	26
ART. 7.2 - Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilit� civile verso terzi	27
ART. 7.3 - Polizza di garanzia delle opere	28
CAPITOLO 8 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	28
ART. 8.1 - Varianti in corso d'opera	28
ART. 8.2 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	29
CAPITOLO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E COTTIMO	29
ART. 9.1 - Subappalto e cottimo	29
ART. 9.2 - Responsabilit� in materia di subappalto o cottimo	31
ART. 9.3 - Pagamento dei subcontraenti	31
ART. 9.4 - Subaffidamenti	31
CAPITOLO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	32
ART. 10.1 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI	32
ART. 10.2 - Certificato di collaudo e decorrenza del termine di prescrizione per rovina e difetti dell'immobile.	32
ART. 10.3 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	33
CAPITOLO 11 - NORME FINALI	34
ART. 11.1 - Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro	34
ART. 11.2 - Documenti di identificazione	35
ART. 11.3 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	36
ART. 11.4 - Prescrizioni, oneri ed obblighi particolari a carico dell'appaltatore	40
ART. 11.5 - CUSTODIA DEL CANTIERE	41
ART. 11.6 - Sottrazioni - guasti - danni	42
ART. 11.7 - Cartello di cantiere	42
ART. 11.8 - SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI	42
ART. 11.9 - Controversie	42
ART. 11.10 - Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori	43
Art. 11.11 - Recesso	44
ART. 11.12 - Spese contrattuali, imposte e tasse	44
TABELLA "A" – CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI.	46
TABELLA "B" – CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI	47

PARTE I

CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia¹, nonché al Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000 per le parti ancora in vigore.

¹ Si riporta, a titolo non esaustivo, l'elenco delle principali disposizioni cui la clausola fa rinvio:

- a) D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- b) D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- c) D.lgs. n. 159/2011 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"
- d) legge n. 47/1994 e D.Lgs. 8/8/1994 n. 490 – "Disposizioni attuative in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalle normative antimafia" e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- e) D.P.R. 3/6/1998 n. 252 "Regolamento recante norma per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- f) D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni; di cui il D. Lgs. n. 106 del 03/08/2009 e la legge n. 136 del 13/08/2010;
- g) Legge n. 123 del 03/08/2007 "misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", ad eccezione degli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 abrogati con l'art. 304 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. , dell'art. 1, comma 2, lettera s) n. 2 e 3 e art. 8 abrogati dal D.Lgs. 50/2016;
- h) Listino Prezzi Comunale vol. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, e vol. SPECIFICHE TECNICHE di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato;
- i) Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante nei vol. 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 del Listino Prezzi Comunale di cui sopra;
- j) Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Milano adottato dal Consiglio Comunale il 16.3.1992 con delibera atti 79917.492 n. 103 di Reg. e successive modifiche ed integrazioni;
- k) Deliberazione Regionale n. 8/1566 del 22.12.2005 in attuazione del Testo Unico n. 380 del 06.06.2001 "Adeguamento Strutturale e Antisismico";
- l) Legge Regionale n. 12/2005 "Prevenzione dei rischi Geologici, Idrogeologici e Sismici e s.m.i., di cui la Legge Regionale n. 5 del 10/03/2009, per le parti ancora in vigore;
- m) Patto d'Integrità;
- n) Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'Amministrazione Comunale in data 11.12.2003 e relative Linee guida di applicazione di cui alla nota Prefettura del 11.05.2006 pg n. 9B13/200300415 Div GAB, per importi dei lavori superiori a € 1.500.000,00;
- o) Civiltà di Cantiere in relazione alla condizione e gestione del cantiere da parte dell'Appaltatore e conseguente informativa;
- p) Patto sulla Sicurezza e la regolarità nei rapporti di lavoro del 03/12/2008
- q) Legge n. 201 del 22/12/2008 "interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione";
- r) Legge n.2 del 28/01/2009 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2009 n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
- s) Legge n. 136 del 13/08/2010 piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e s.m.i.;
- t) Legge 180 del 11/11/2011 e s.m.i..
- u) D.P.R. n° 459 del 24.07.1996 "Direttiva Macchine" limitatamente agli articoli non abrogati dal D.Lgs. 17/2010;
- v) D. Lgs. 17/2010 – Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;
- w) legge n° 646/1982 - art. 22 - riguardante la sorveglianza del cantiere;
- x) D.M. n° 37 del 22.01.2008 – Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici e s.m.i.;
- y) legge 9 gennaio 1991 n. 10 - Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e s.m.i.;
- z) D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 comma 4 della legge 9/1/1991 n. 10;

ART. 1.2 - Definizioni

- *Amministrazione* Comune di Belgioioso – Stazione Appaltante;
- *Appaltatore* L'Impresa Esecutrice dei lavori;
- *Capitolato Generale* il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con Decreto 19 aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le parti ancora in vigore;
- *Capitolato Speciale* il presente documento;
- *Contratto* il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;
- *Progetto* il Progetto Esecutivo approvato, sulla base del quale è stata espletata la gara;
- *Elenco dei prezzi Unitari di Progetto* documento riportante la descrizione estesa delle voci utilizzate per il Progetto, desunte dal Prezzario regionale delle Opere Pubbliche edizione 2- 2022 più gli eventuali prezzi aggiunti;
- *Programma esecutivo dei lavori* documento che predisposto dall'Appaltatore diverrà parte integrante del contratto ;
- *Listino Prezzi* Prezzario regionale Lombardia delle Opere Pubbliche edizione 1-2023;
- *Codice degli Appalti.* il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i;
- *Regolamento* il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- *Linee Guida ANAC* Linee Guida pubblicate alla data di pubblicazione del bando di gara;

aa) D.M. Ambiente e Tutela del Territorio del 01/04/2004 Utilizzo materiali ecoattivi;

bb) D. Lgs. n°152/2006 – Norme in materia ambientale;

cc) L.R. n°13 del 10 agosto 2001 – Norme in Materia di inquinamento Acustico e s.m.i.;

dd) D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e s.m.i.

ee) D. Lgs. n. 311 del 29.12.2006;

ff) Circolare n. 617 del 2.02.2009 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le Costruzione di cui al D.M. del 14.01.2008

gg) D.M. 14.01.2008 - G.U. n. 29 del 04.02.2008 - "Approvazione nuove norme tecniche di costruzione";

hh) Delibera Giunta Comunale PG 355916/2008 del 29/04/2008 - "Protocollo per la gestione delle segnalazioni della presenza di amianto negli edifici;

ii) D. Lgs. n. 15 del 16/02/2011 "Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia".

jj) normativa UNI 8612 - Norme per cancelli motorizzati per edilizia varia;

kk) normativa UNI 9801 - Norme impianto di sollevamento fissi per disabili;

ll) normativa CEI 648 - 11/17 - Norme per impianti elettrici;

mm) specifiche normative UNI per prestazioni particolari previste da lavorazioni o materiali di Progetto.

-
- *PSC* Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - *POS* Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

ART. 1.3 - Oggetto dell'appalto

L'intervento visto la tipologia dell'immobile che è monumento storico, deve essere il più rigoroso e rispettoso possibile del contesto come linguaggio, tipologia di interventi ed uso dei materiali. Il progetto è autorizzato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio.

Le opere in oggetto comprendono :

- il restauro soffitto a cassettoni del salone degli affreschi;
- opere di restauro e finitura del salone dei due balconi e sale Cristina da Belgioioso, impianto elettrico, sistemazione porte e serramenti;
- riqualificazione corte della meridiana e realizzazione marciapiede accessibilità disabili con una pavimentazione in stabilizzato.

Il complesso del castello di Belgioioso è sottoposto a tutela ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e dell'art. 12, comma 1, del d.lgs n. 42 del 2004 e. s.m.i.

1. Il Progetto esecutivo allegato al presente Capitolato è stato redatto dall' arch Vincenzo Bertoletti, via S Giovanni in Borgo 10 – Pavia
2. Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore

ART. 1.4 - Descrizione delle opere

1.4.1 Descrizione sommaria delle opere

L'intervento visto la tipologia dell'immobile che è monumento storico, deve essere il più rigoroso e rispettoso possibile del contesto come linguaggio, tipologia di interventi ed uso dei materiali. Il progetto dovrà essere autorizzato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio.

SALA DEGLI AFFRESCHI

Il progetto prevede un intervento conservativo sul soffitto ligneo a cassettoni decorato che prevede:

spolveratura delle superfici con pennellesse morbide e aspiratore;

messa in sicurezza degli elementi in distacco sia lignei che di intonaco;

stuccature alle fessurazioni e l'abbassamento cromatico delle zone lignee oramai compromesse ed il rifacimento delle parti mancanti come gli elementi perimetrali a sguscio ed alcuni listelli;

pulitura della pellicola pittorica con tensioattivi idonei preliminarmente testati;

trattamento antitarlo;

scialbatura superfici.

Prima dell'inizio delle opere di restauro verranno eseguiti sondaggi stratigrafici e redatta una relazione da restauratore abilitato sulle modalità dell'intervento.

SALONE DEI DUE BALCONI

Il salone è oggetto di opere di restauro e di completamento che prevedono :

il restauro del serramento sulla corte1 e lunetta presente sulla parete opposta;

il restauro del pavimento in cotto tramite pulizia, ripristino fughe e trattamento a olio previa sostituzione piastrelle ammalorate;

nuovo con impianto elettrico a vista in rame e nuova illuminazione a led;

recupero porte esistenti e relative cornici.

SALE CRISTINA DA BELGIOIOSO PIANO TERRA

I locali sono stati recuperati recentemente, mancano alcune opere di completamento e finitura per rendere funzionali gli spazi.

Le opere prevedono la posa delle porte e il controsoffitto dei servizi igienici con relativo impianto di aerazione, vedi punti 1 e 2 planimetria di seguito.

La fornitura e posa della porta us dell'ingresso in legno e vetro, vedi punti 3 planimetria di seguito, la sistemazione delle finiture, chiusure/serrature delle porte storiche esistenti.

I pavimenti esistenti in cotto vengono puliti e trattati con finitura ad olio o prodotto siliconico.

Rifinitura opere da pittore pareti e soffitti.

CORTE DELLA MERIDIANA

Il progetto prevede la riqualificazione della corte tramite interventi puntuali:

schermare i volumi della nuova caldaia e della pompa di calore esistente con un pannello alto 200cm in lamiera stirata romboidale in acciaio corten tipo tipo Fils Ambasciata;

realizzazione di marciapiede con una pavimentazione in ghiaia stabilizzata drenante carrabile, materiale base come ghiaia esistente, sp. 12/15 cm, delimitata sui lati da due piatte in acciaio da 10x180mm.

Durante l'esecuzione dei lavori devono essere sistemati i sottoservizi attualmente presenti che attraversano la corte, con il posizionamento di nuovi pozzetti con chiusino finito in stabilizzato.

la tipologia di ghiaia e colore sarà valutata in opera in funzione della ghiaia esistente.

Il prodotto che costituisce la pavimentazione, tipo Rasocrete®, è ecocompatibile, drenante, incombustibile, esente da bitume e cemento, composto da inerti selezionati e leganti polimerici, certificato antisdrucchiolo anche con superficie bagnata e resistente alle soluzioni saline, acide o alcaline, determinazione coefficiente permeabilità secondo norma UNI EN 12697-19.

sistemazione integrazione ghiaia cortile.

Descrizione particolareggiata delle opere

- a) Ai sensi dell'articolo 43, comma 3 lett. a) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., i lavori oggetto dell'appalto, sono dettagliatamente descritti nei documenti allegati al contratto, elencati all'art. 3.1 del presente capitolato speciale d'appalto, e di esso facenti parte integrante, a cui si rimanda espressamente:

ART. 1.5 - Importo dell'appalto

1. L'importo totale del corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto è definito in apposita clausola contrattuale, tenuto conto che l'importo progettuale dei lavori medesimi è così articolato:

A)	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta (esclusi oneri di sicurezza aggiuntivi)	Euro	75.687,00
B)	Oneri per la sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso (D.Lgs. 81/08 all. XIV)	Euro	5.369,00
A+ B)	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	81.056,00

2. I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a categorie scorporabili, con i relativi importi, sono indicati nella Tabella "A", allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale;
3. La suddivisione fra le diverse categorie omogenee di lavori è quella indicata nella tabella "B" allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale.
4. L'appalto è aggiudicato **"a corpo"**.
5. Il presente appalto **"a corpo"**, si intende "chiavi in mano" e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'Appaltatore di eseguire e fornire l'opera commessa completa "a perfetta regola d'arte" e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell'opera. Pertanto la determinazione del prezzo da parte dell'Appaltatore tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera. Il prezzo relativo ai lavori a corpo, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Per i lavori previsti a corpo negli atti progettuali i prezzi unitari riportati nell'elenco dei prezzi unitari hanno efficacia ai soli fini dell'aggiudicazione e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dall'Amministrazione negli atti progettuali essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Amministrazione, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

6. In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall'Amministrazione per le quali il lavoro è stato progettato a giudizio insindacabile della D.L.
7. L'aggiudicazione dei lavori è stata effettuata con il criterio **del minor prezzo**, offerta che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

ART. 1.6 - Condizioni generali di contratto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell'opera e di incondizionata sua accettazione del Progetto, in particolare ai fini della sua esecuzione "a perfetta regola d'arte" e alla sua funzionalità.
2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell'art. 1341 – 2° comma e dell'art. 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato, nonché da quanto riportato nel testo Capitolato stesso.

In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Capitolato Speciale: articolo 12.3.12, articolo 12.5.2 lettera l) e articolo 12.5.3 lettera u).

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del Progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di Progetto, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio quando previsto.
5. Il comune di Belgioioso è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, lavori e servizi e nell'esecuzione, il comune di Belgioioso ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità allegato al presente Capitolato.

Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.

Il comune di Belgioioso verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 2.1 - Piano di sicurezza

1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per l'esecuzione la seguente documentazione:
 - a) il piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3.2.1 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza.
 - c) Fotocopia del libro unico del lavoro, in attuazione alle disposizioni contenute nelle Linee guida in applicazione del "Protocollo d'Intesa" di cui alla nota Prefettizia del 11.05.2006 PG n. 9B13/200300415 Div GAB.
2. L'Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici, può proporre modificazioni e/o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza;
3. I predetti documenti presentati dall'appaltatore e dal subappaltatore, saranno oggetto di valutazione, entro 10 giorni dalla loro consegna, da parte del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza nominato in sede di Esecuzione e del Responsabile del Procedimento con apposito Verbale sottoscritto anche dall'appaltatore e debitamente menzionato ed allegato al giornale dei lavori. Il Responsabile del Procedimento darà comunicazione formale della programmata esecuzione e ultimazione dei lavori parziale o totale all'Amministrazione Comunale per le successive attività di monitoraggio.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri, debitamente comprovati e documentati dal Coordinatore in Esecuzione, la relativa spesa verrà assunta dall'Amministrazione Comunale.
6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.
7. La mancata consegna dei piani di cui al comma 1, lettera a), comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva ed è causa di risoluzione del contratto.
8. Il piano di sicurezza sarà aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per tutte le Imprese operanti nel cantiere.

9. L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.

ART. 2.2 - Costi per la sicurezza

1. I costi per la sicurezza per l'attuazione dei disposti dei piani della sicurezza (oneri sicurezza aggiuntivi), ove presenti, sono quantificati dalla Stazione Appaltante e sono supportati da una stima analitica dei costi aggiuntivi della sicurezza, facente parte del progetto esecutivo e riferita, nell'ordine:

- al Listino Prezzi di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato, o in mancanza
- per assimilazione rispetto a lavorazioni simili o in ultimo
- mediante nuove analisi.

In fase di esecuzione dei lavori essi verranno contabilizzati, a corpo o a misura, ma sempre in conseguenza della loro effettiva realizzazione, e quindi sulla base di una contabilità specifica predisposta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

2. L'Appaltatore ha dichiarato per iscritto, in fase di presentazione di offerta, di accettare la quantificazione dei Costi per la Sicurezza di cui all'art. 1.5 Comma 1 lett. B (ove siano stati previsti), fatta dal Coordinatore per la Progettazione e riportata nell'apposita stima analitica.

In fase di contabilizzazione dei lavori, al fine di tener conto dei costi della sicurezza, si procederà in base alle disposizioni di cui al Capitolo 6.

3. Per la redazione di varianti suppletive di lavori si procederà in base alle indicazioni di cui all'art. 4.1.5 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il Capitolato Generale;
- b) il presente Capitolato Speciale comprese le tabelle allegate allo stesso;
- c) le seguenti relazioni ed i seguenti elaborati grafici progettuali:

ELABORATI GENERALI - RELAZIONI	
001	INQUADRAMENTO STORICO RELAZIONE TECNICA E FOTOGRAFICA CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
002	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO parte I AMMINISTRATIVA
003	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO parte II TECNICA
004	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
005	PSC_FASCICOLO DELL'OPERA ex All. 16 d.L.gs 81/08
006	PIANO DI MANUTENZIONE
007	RIEPILOGO DEI COSTI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI DELLA SICUREZZA
008	ANALISI PREZZI
009	ELENCO PREZZI UNITARI
010	RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO
OPERE EDILI - ELABORATI GRAFICI	
Tav00	Planimetria di cantiere
Tav001	Locali quadreria
Tav002	Planimetria Corte 1

- d) il Prezzario regionale delle Opere Pubbliche edizione 1-2023 di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato;
- e) Il POS previsto dalla legge elaborato dall'impresa appaltatrice;

ART. 2.4 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del Contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, facendo salva la speciale disciplina prevista dall'art. 110 del Codice degli Appalti nonché dall'art 48, commi 17 e 18, per le Associazioni Temporanee d'Impresa.
- 2.

CAPITOLO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 3.1 - Consegna dei lavori

1. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto.

Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore.

Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

2. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato dal Direttore dei Lavori un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 150.000 euro;

La richiesta di pagamento degli importi spettanti, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso

4. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

5. Oltre alle somme indicate nei precedenti commi, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore.
6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

ART. 3.2 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per considerare ultimati tutti i lavori oggetto dell'appalto è fissato in **90 (diconsi novanta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Le parti convengono che l'Appaltatore eseguirà i lavori secondo le modalità costruttive di cui al Progetto, nei tempi e secondo l'ordine di esecuzione di cui al cronoprogramma redatto dall'Amministrazione che costituisce parte integrante del contratto.

Richiamato quanto stabilito all'art. 4.5 commi 3) e 4), l'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre un proprio Programma Esecutivo dei Lavori, il cui rispetto sarà monitorato e verificato a cura dell'Ufficio Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento nei tempi e modi che gli stessi stabiliranno.

Eventuali perizie di variante, perizie integrative e di concordamento nuovi prezzi, relative a lavorazioni che non alterino la tempistica generale prevista nel Programma Esecutivo dei Lavori, non determinano alcuna dilazione dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori stessi.

3 L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 – comma 11 – del Codice degli Appalti, si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 3.3 - Sospensione e ripresa dei lavori

1. La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 107 del Codice degli Appalti.
Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190 del D.P.R. 207/2010 "Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità".
2. I termini prescritti nel cronoprogramma possono essere sospesi dalla Direzione Lavori nei casi previsti ed esclusivamente per il tempo ritenuto dalla stessa strettamente necessario; si riportano a titolo esemplificativo alcuni dei casi nei quali la Direzione dei Lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori:
 - a) nei casi di avverse condizioni climatiche, per cause di forza maggiore, o per altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea la realizzazione e l'esecuzione dei lavori a regola d'arte;
 - b) in occasione di nevicate;
 - c) qualora la temperatura atmosferica rilevata alle ore 9,00 tramite termometro collocato in cantiere sia pari o inferiore a 1 (uno) grado centigrado;
 - d) qualora i livelli di precipitazione atmosferica rilevati dall'Osservatorio di Brera superino gli 11 (undici) mm nell'intera giornata lavorativa, fermo l'obbligo di interventi urgenti resi necessari dalle precipitazioni atmosferiche;
 - e) necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti

dall'art.106 comma 1 lettera c) del Codice degli Appalti la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Il verificarsi delle predette ipotesi viene accertato dal Direttore dei Lavori o dai suoi Assistenti.

La sospensione disposta dalla Direzione Lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Codice degli Appalti, si applicano le disposizioni di cui al presente comma e del comma 3; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma dei lavori.

La fornitura e l'installazione della totalità degli strumenti necessari per la verifica delle condizioni climatiche sono a carico dell'Appaltatore che provvederà a fornirli e ad installarli, previa verifica di idoneità tecnica degli stessi da parte della Direzione Lavori, entro l'inizio del primo periodo di controllo previsto dal Programma Esecutivo dei Lavori. La violazione della presente disposizione comporta l'impossibilità di concedere all'Appaltatore la sospensione dei lavori.

3. All'esecutore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.
4. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
5. Nei casi previsti dall'articolo 107 comma 2 del Codice degli Appalti, il Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Nel caso di sospensione, o di sospensioni se più di una, che superino i limiti di tempo previsti dall'art. 107 comma 2 del Codice degli Appalti, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza riconoscimento di alcuna indennità.

Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga alla risoluzione l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini di cui al suddetto 107 comma 2 del Codice degli Appalti, nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Tale maggiore onere verrà riconosciuto con i criteri nel seguito elencati:

- a) **Spese Generali:** da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, nella quota di effettiva consistenza delle spese sostenute e documentate dall'impresa e comunque in una quota percentuale non superiore al 6,5%, da applicare sulla differenza (già depurata dell'utile e spese generali) fra la produzione giornaliera rimanente all'atto della ripresa dei lavori (ottenuta come rapporto fra l'importo contrattuale rimanente e il tempo contrattuale rimanente) e la produzione giornaliera

ridotta per effetto della maggiore sospensione (ottenuta come rapporto fra l'importo contrattuale rimanente e la somma del tempo contrattuale rimanente più il tempo relativo alla maggiore sospensione rispetto ai limiti suddetti). L'importo da riconoscere sarà quindi ottenuto mediante il prodotto tra la differenza suddetta per il numero di giorni di maggiore sospensione per il 6,5% di aliquota massima.

- b) **Utile:** da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, in misura pari alla quota percentuale massima del 5%, da applicarsi alla differenza di produzione giornaliera come calcolata alla precedente lettera a), maggiorata della quota di spese generali ivi riconosciute. L'importo da riconoscere sarà quindi ottenuto mediante il prodotto tra la differenza maggiorata suddetta per il numero di giorni di maggiore sospensione, per il 5% di aliquota massima.
 - c) **Il mancato ammortamento dei macchinari di cantiere e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno quantificate e liquidate con riferimento al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori.**
 - d) **Costo della fideiussione,** per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, verrà riconosciuto sulla base della presentazione da parte dell'Appaltatore di adeguata documentazione giustificativa.
6. Nel caso le sospensioni disposte siano ordinate per cause diverse di quelle di cui **all'art. 107 commi 1, 2 e 4, del Codice degli Appalti l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice Civile, secondo i seguenti criteri:**
- a) **detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera b) del DPR 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;**
 - b) **la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati con Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti di concerto con Ministro Economie e Finanze, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c) del DPR 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;**
 - c) **il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;**
 - d) **la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.**

ART. 3.4 - Proroga o novazione dei termini di esecuzione

1. Proroga:

- a) In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, per cause ad esso non imputabili, il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, e previa richiesta dell'Appaltatore stesso, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto, con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione ove le cause della maggiore durata non siano imputabili all'Amministrazione.
- b) In ogni caso, la richiesta di proroga deve essere formulata dall'Appaltatore con congruo

anticipo rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato e comunque in tempo utile affinché il Responsabile del Procedimento esprima risposta entro i successivi 30 giorni.

- c) La risposta del Responsabile del Procedimento verrà comunque emessa prima della data di ultimazione dei lavori.

2. Novazione:

- a) Nel caso in cui l'Amministrazione in conseguenza di una variante, riconosce all'Appaltatore un maggiore tempo per l'esecuzione dei lavori, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori.
- b) In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori e stante la consensualità di tale prolungamento, né l'Appaltatore può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, né l'amministrazione può applicare le penalità per il ritardo, indipendentemente dalla ragione effettiva del prolungamento (colpa dell'Appaltatore, colpa dell'amministrazione o fatti estranei alla volontà di entrambi).

ART. 3.5 - Cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori

1. I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal Progettista, e facente parte integrante del Progetto.
2. Ultimazione delle lavorazioni entro **90 (novanta)** giorni naturali.
3. L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori.
4. Tale Programma non può in alcun modo modificare i termini di durata complessiva dei lavori.
5. Le parti convengono che nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei Lavori provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del suddetto Programma, che verrà poi sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione.
6. Con cadenza mensile a partire dalla data inizio dei lavori l'Appaltatore deve predisporre, concordare e consegnare alla Direzione Lavori l'aggiornamento del Programma con il resoconto temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire.
7. Il Programma Esecutivo dei Lavori può essere modificato o integrato dalla Direzione Lavori, mediante semplice ordine di servizio, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell'Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, e senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi, quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine sono considerati

soggetti diversi anche le società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi quindi, anche in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Appaltatore;

- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

ART. 3.6 - Penali in caso di ritardo e/o inadempienza

1. L'Appaltatore è obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle lavorazioni e le scadenze differenziate, nonché il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'art. 4.5 comma 3 da lui stesso predisposto.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5% (zerocinque per cento) dell'importo contrattuale dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze intermedie.
3. La penale sull'ultimazione dei lavori verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di acconto.
4. L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali, verrà tempestivamente notiziato dal Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento.
5. Ogni penale irrogata dal Responsabile del Procedimento sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità.
6. Sulla disapplicazione delle penali di cui al comma 5 deciderà la stazione appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'Organo di Collaudo, ove costituito.
7. Nei casi indicati nei commi 2 e 5, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10 % dell'importo contrattuale, trova applicazione la procedura di risoluzione di cui al successivo art. 12.11, fatti salvi gli effetti frattanto prodotti.
8. L'applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.
9. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.
10. Per la mancata consegna degli elaborati di cui agli art. 12.3, comma 12 e 12.5, commi 2a e 3a non verrà contabilizzato il corrispondente corrispettivo;
11. Per la mancata consegna della documentazione di cui agli artt. 12.3, commi 13a, 13b e 13c 12.5, comma 2b e 3b verrà applicata una penale **tassativa** giornaliera pari all' 1 ‰ dell'importo contrattuale dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo della documentazione in argomento cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze;
12. In mancanza dei collaudi di cui all'art. 12.3, comma 2 si provvederà direttamente con la ripetizione degli oneri a carico dell'appaltatore;
13. La mancata consegna delle ricevute delle discariche di cui all'art. 12.3 comma 14 comporterà,

previa diffida della direzione lavori, il blocco del pagamento del saldo lavori.

14. Il mancato sgombero dell'area di cantiere e della consegna dei documenti, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 11.1 comma 2 comporterà l'applicazione di una penale **tassativa** giornaliera pari all'1‰ dell'importo contrattuale dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nello sgombero e nella consegna della documentazione in argomento cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze.

CAPITOLO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 - ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'art. 207 comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 e D.L. n. 228 del 30/12/2020, sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30% per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 4.2 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (S.A.L.) redatti dalla Direzione dei Lavori, anche su richiesta dell'Appaltatore ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta e della relativa quota dei costi per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore al **30% (diconsi trenta per cento)** dell'ammontare dell'appalto, accertato dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore.

A tale importo verrà quindi aggiunta la quota parte dei costi della sicurezza (senza applicazione del ribasso d'asta), così come evidenziato all'art. 6.1.

Tutto il suddetto credito maturato dall'Appaltatore ha natura di corrispettivo e quindi soggetto all'applicazione della ritenuta di legge dello 0,50%.

La Direzione dei Lavori provvede a redigere il S.A.L. e a farlo pervenire al RUP entro il termine di 23 giorni dalla sua maturazione.

2. Il Certificato di Pagamento verrà emesso entro il termine di sette giorni a decorrere dal rilascio di ogni stato di avanzamento dei lavori; il pagamento degli importi dovuti sarà disposto entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.
3. I pagamenti verranno effettuati ai sensi della Legge 136/2010.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 gg., per cause non imputabili all'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
5. Dopo la constatazione della ultimazione delle opere verrà pagata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'importo, anche se inferiore all'importo minimo di cui al comma 1, con l'applicazione delle ritenute di garanzia.
6. Quest'ultima rata d'acconto ha termini di franchigia di emissione del Certificato di Pagamento e di esigibilità del mandato di liquidazione identici alle precedenti rate di acconto lavori.
7. Ogni Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento è annotato nel registro di contabilità.

8. L'importo liquidato in sede di SAL è imputato al capitale e quindi soggetto ad IVA.

ART. 4.3 - Conto finale e saldo

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento lavori, entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la seguente documentazione:
 - a) i verbali di consegna dei lavori;
 - b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
 - c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
 - d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
 - e) gli ordini di servizio impartiti;
 - f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
 - g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
 - h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
 - i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
 - l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Codice degli Appalti;
 - m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);
 - n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
2. Il Responsabile del Procedimento, esaminati i documenti acquisiti, invita con formale comunicazione l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'invito.
3. Il Responsabile del Procedimento, firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui al comma precedente, redige, entro i successivi sessanta giorni, una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'impresa affidataria per le quali non siano intervenute la transazione o l'accordo bonario, allegando i seguenti documenti:
 - a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
 - b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
 - c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;

- d) relazione del direttore coi documenti di cui al punto 1) del presente articolo;
 - e) domande dell'esecutore.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria di corrispondente importo, sarà effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio ove previsto e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente articolo. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
 5. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010.
 6. La garanzia fideiussoria di cui al punto 4) deve avere validità ed efficacia dallo svincolo della rata di saldo con scadenza 24 mesi dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio ove previsto.
 7. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art.103 comma 6 del codice degli Appalti. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
 8. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizza di cui all' art. 8.3, e di quella di cui all'art. 8.4 punto 1) ove prevista.

ART. 4.4 - Revisione prezzi e compensazioni, in aumento o diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali da costruzione

1. I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura comprendono e compensano:

-circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

-circa gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

-circa i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

-circa i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

Per i lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori, ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il relativo stato di avanzamento dei lavori viene adottato applicando il prezzario regionale aggiornato alla data del 31 luglio 2022.

La Stazione appaltante può, dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, in deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del DLgs 50/2016, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato con decreto dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, nell'anno di presentazione dell'offerta, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza alle condizioni previste nell'apposita clausola di revisione dei prezzi.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni, contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione del decreto da parte del MIMS e nelle quantità accertate dal DL.

Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte dell'appaltatore entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS, di un'istanza di compensazione alla Stazione appaltante, per i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma.

Il DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e valutata la documentazione probante la maggiore onerosità subita dall'appaltatore riconosce la compensazione così come segue:

-se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza;

-se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

-desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;

-ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti

prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

ART. 4.5 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice degli Appalti è vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. dall'art.106 comma 1 lett. d) del Codice degli Appalti.
2. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice degli Appalti le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice degli Appalti.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

3. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice degli Appalti.

CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 6.1 valutazione dei lavori a corpo

1. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dai documenti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici.

Inoltre nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione della quota di lavori a corpo le percentuali convenzionali relative alle singole

categorie di lavoro indicate nella tabella "B", allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. Agli importi degli stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi sarà aggiunto, in relazione ai lavori eseguiti, la quota dei Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 1.5, non assoggettati a ribasso d'asta.
5. In occasione del SAL corrispondente al finale l'importo finale dei lavori corrisponderà, salvo varianti, all'importo di cui all'art. 1.5 comma 1.A) al netto del ribasso d'asta, cui verranno sommati gli importi dei Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 1.5 comma 1 lett. B, non assoggettati a ribasso d'asta.

CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI

ART. 6.1 - Modalità di esecuzione delle categorie di lavoro

1. Per le modalità di esecuzione dei lavori si farà riferimento al volume SPECIFICHE TECNICHE validità 01/01/2022 del Prezzario regionale delle Opere Pubbliche edizione 2022.

ART. 6.2 - Responsabilità e obblighi dell'appaltatore per difetti di costruzione

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, nonché l'onere per il ripristino di opere o risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva o mancata assunzione dei necessari provvedimenti.
2. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il direttore dei lavori accerta non eseguite a regola d'arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Nelle more che l'Appaltatore ponga rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dei Lavori, lo stesso non procederà all'inserimento in contabilità del relativo corrispettivo.
3. Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
4. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il certificato di regolare esecuzione o il collaudo provvisorio quando previsto, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è garante delle opere eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi.
5. In tale periodo la riparazione dovrà essere eseguita in modo tempestivo ed, in ogni caso, sotto pena d'esecuzione d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
6. Potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio – fatte salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d'arte – per avverse condizioni meteorologiche o altre cause di forza maggiore.

ART. 6.3 - Norme generali sull'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione

dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici di Progetto e nella descrizione delle singole voci, allegata al capitolato suindicato.

2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Amministrazione e l'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore, delle LINEE GUIDA ANAC e del Capitolato Generale limitatamente agli articoli non abrogati, tenendo anche conto di quanto introdotto dal D.L. 32/2019 al proposito.

ART. 6.4 - Accettazione, qualità ed impiego di materiali e componenti

1. Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioè ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione o in parti di esse, si applica il Regolamento (UE) n. 305/2011 che “fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione”.
2. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia si procede ai sensi dell'articolo 12.10 comma 2.2 del presente capitolato
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
4. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
6. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

9. In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi dei materiali, la Direzione Lavori ha facoltà di applicare norme speciali, ove esistano, nazionali o estere.
10. L'accettazione dei materiali da parte della D.L. non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
11. Per i requisiti prestazionali e/o di accettazione dei materiali si farà riferimento al volume SPECIFICHE TECNICHE validità 01/01/2017 Listino Prezzi 2017 del Comune di Milano.

ART. 6.5 - Norme di misurazione

1. Si farà riferimento alle Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante del Listino Prezzi di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato.

2.

CAPITOLO 7 - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 7.1 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. All'Appaltatore è richiesta una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (art. 103 del Codice degli Appalti).
2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fideiussoria dev'essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa emessa da istituti che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa .

La garanzia fideiussoria, con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori (art. 103, comma 5, del Codice degli Appalti) dev'essere presentata in originale alla Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.

4. La garanzia definitiva di cui al comma 1 sarà svincolata automaticamente in misura progressiva con l'avanzamento lavori, e al certificato di regolare esecuzione o al collaudo provvisorio ove previsto sulla base dei criteri previsti dall'art. 103, comma 5, del Codice degli Appalti e dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010.
5. La garanzia fideiussoria di cui al primo comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione dell'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione.
6. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

7. La garanzia fideiussoria dev'essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione; la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali.
8. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
9. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti, come risulta dall'art. 12.11, comma 6 del presente Capitolato.
10. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori addetti presenti in cantiere, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

ART. 7.2 - Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilit  civile verso terzi

1. L'Appaltatore   obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilit  civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. Tale polizza assicurativa dovr  quindi essere stipulata per un massimale di:
 - a) Importo di contratto per i rischi di esecuzione,
 - b) Euro 500.000,00 (diconsi cinquecentomila) per la responsabilit  civile per danni causati a terzi: persone, animali e cose nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Con riferimento al punto a) la polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere.

Con riferimento al punto b) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore della Amministrazione e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della responsabilit  su semplice richiesta senza la necessit  di ulteriori atti autorizzativi.

3. L'Appaltatore trasmette alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. La polizza assicurativa prestata dall'Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, l'impresa mandataria o capogruppo, presenterà su mandato irrevocabile delle mandanti, una polizza con caratteristiche di responsabilità di cui all'articolo 103, comma 10, del Codice degli Appalti.

ART. 7.3 - Polizza di garanzia delle opere

1. Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa di cui all'art. 8.2 dovrà contenere la garanzia di manutenzione di cui all'art. 103, comma 7, del codice degli appalti che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di qualità dei materiali, che copra quindi l'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi di cui alla sezione B del relativo schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto dell'appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto di appalto.
2. La durata del periodo di garanzia sarà di 24 mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio ove previsto.

CAPITOLO 8 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 8.1 - Varianti in corso d'opera

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art.106, comma 1 lett. c) e comma 2 del Codice degli Appalti.

In particolare:

- a) Non sono riconosciute varianti al Progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
- b) Nessuna variazione o addizione può essere apportata al Progetto in fase di esecuzione da parte dell'Appaltatore a sua esclusiva iniziativa.
- c) Per le ipotesi previste dall'art.106, comma 12, del Codice degli Appalti l'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.
- d) Ai fini della determinazione del quinto d'obbligo, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'importo diverso da quello a titolo risarcitorio eventualmente riconosciuto all'Appaltatore per accordi bonari e transazioni, già definiti ai sensi dell'art. 205 e 208 del Codice degli Appalti.
- e) Nel corso dei lavori l'Appaltatore può proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

- f) L'Amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
- g) La volontà di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato all'Appaltatore da parte del R.s.P. e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

ART. 8.2 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni derivanti da necessità non previste sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi dell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto al netto del ribasso d'asta.
2. Qualora nell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto, non siano previsti alcuni prezzi per i lavori in variante, si procede secondo i criteri indicati dall'articolo 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
3. Le disposizioni di cui sopra si applicheranno anche nel caso di determinazione di Nuovi Prezzi necessari al coordinatore in fase di esecuzione, qualora debba provvedere ad una variazione dei costi per la sicurezza.
4. I nuovi prezzi di cui al comma 2) sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.
5. Tutti i nuovi prezzi di cui al comma 2 sono soggetti al ribasso d'asta con esclusione dei costi per la sicurezza di cui al comma 3.

CAPITOLO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E COTTIMO

ART. 9.1 - Subappalto e cottimo

1. Le lavorazioni sono subappaltabili o affidabili a cottimo a imprese qualificate in forza delle disposizioni e con le limitazioni e gli obblighi di cui:
 - all'art. 105 del Codice degli Appalti;
 - all'art. 12 del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni con legge n. 80/2014;
 - al Bando di Gara.
 - agli artt. 3 e 6 alla Legge n. 136/2010.
2. L'affidamento in subappalto o a cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare facendo riferimento alle categorie indicate nella tab. B allegata al presente capitolato; l'omissione della predetta indicazione sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato.

La quota parte subappaltabile non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 5, del Codice degli Appalti
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto o cottimo presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa

la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo;

- c) che il contratto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso la Amministrazione, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il subappaltatore o l'affidatario del cottimo è certificato ed in possesso dei requisiti richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare;
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 80 del Codice degli Appalti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice. L'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

3. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) l'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; il R.U.P., sentito il D. L. e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica della presente disposizione;
- c) l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subcontraente degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza
- d) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese.
- e) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- f) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- g) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva delle imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato , così come previsto dall'art. 105, comma 16, Codice degli Appalti.

4. L'istanza di subappalto o cottimo deve essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista dalle leggi vigenti, dalla copia del contratto corredata dall'elenco dei lavori oggetto di subcontratto, completo di descrizione, quantità, prezzo unitario (non ribassato in caso di subappalto, in misura superiore al 20% rispetto al corrispondente prezzo del contratto di appalto).

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori.
7. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
8. Il subcontraente dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all'art. 12.2 comma 1. Il subcontraente, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto o cottimo, pena la non ricevibilità della domanda.

ART. 9.2 - Responsabilità in materia di subappalto o cottimo

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subcontratto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subcontraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati o affidati a cottimo.
2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto o cottimo.
3. Il subappalto o il cottimo non autorizzato comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno), salvo quanto previsto nel successivo articolo 12.11, comma 3 lettera a).

ART. 9.3 - Pagamento dei subcontraenti

1. La Stazione Appaltante, come previsto dall'art.105, comma 13, del Codice degli Appalti corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

ART. 9.4 - Subaffidamenti

Fatta salva la disciplina del subappalto, per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- trasporti di materiale in discarica;
- fornitura e/o trasporto di terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- fornitura di servizi di logistica di supporto;
- smaltimento di rifiuti e stoccaggio provvisorio autorizzato;
- noli a caldo e a freddo di macchinari;

L'Appaltatore acquisisce relativamente a tutti i subaffidatari la seguente documentazione da mettere a disposizione in caso di controlli e di ispezioni da parte delle Autorità competenti:

- il DURC;
- le generalità complete delle maestranze impiegate nell'esecuzione del sub-affidamento;
- la copia del libro unico, e, nel caso di trasporti, la copia della carta di circolazione del mezzo impiegato e dell'autorizzazione al trasporto di materiali di rifiuto e la copia del contratto di trasporto con l'impianto finale di smaltimento; copia di tale contratto dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori all'atto della sottoscrizione da parte dell'Appaltatore.

Nel caso di "trasporto", oltre alla copia della carta di circolazione, l'Appaltatore acquisirà anche la copia della patente di guida del conducente e del certificato di assicurazione del mezzo.

CAPITOLO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 10.1 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto l'ultimazione dei lavori al direttore dei lavori il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.
2. L'ultimazione dei lavori deve essere emessa qualora l'appaltatore abbia sgomberato l'area di cantiere rimuovendo, macchinari, attrezzature, masserizie e ogni altro materiale inutilizzato giacente che impedisca o renda difficoltosa o pericolosa la fruibilità dell'opera realizzata. L'appaltatore è obbligato a consegnare all'Amministrazione, le certificazioni dei materiali ed esecuzione a regola d'arte, dare assistenza alle operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione, del certificato di collaudo statico e del certificato di collaudo tecnico-amministrativo anche parziale e, se previsto, certificazioni di utilizzo dell'opera (acquisite dall'ASL etc.), almeno un mese prima dell'ultimazione delle opere. La mancata attuazione o il ritardo nell'effettuazione di quanto predetto comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 4.6 comma 17.

ART. 10.2 - Certificato di collaudo e decorrenza del termine di prescrizione per rovina e difetti dell'immobile.

1. Dopo l'ultimazione dei lavori sarà redatto il certificato di collaudo, che verrà emesso dal Collaudatore e confermato dal Responsabile del Procedimento entro sei mesi dalla data di ultimazione, con le modalità e i contenuti indicate agli artt. 225 e 229 del D.P.R. 207/2010 e art 102 del Codice degli Appalti.
1. Alla data di emissione del certificato o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e, fermo restando le responsabilità eventualmente accertate dall'esito del certificato di regolare esecuzione o del collaudo ove previsto, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del Codice degli Appalti e s.m.i. e dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
2. Il certificato di collaudo/regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo, volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a

quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

4. Dalla data del verbale di ultimazione lavori, indipendentemente dall'esecuzione e dall'ultimazione delle operazioni di collaudo, decorrerà il termine decennale di cui all'art. 1669 del Codice Civile, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell'Appaltatore se l'opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti che ne compromettano la funzionalità, l'integrità o la sicurezza degli occupanti o utenti.

ART. 10.3 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010.
2. Date le particolari condizioni di svolgimento dell'appalto, l'Amministrazione prenderà in consegna anticipata le opere e le aree afferenti alla macrofase 1 individuata, all'ultimazione della suddetta fase, senza che tale presa in consegna anticipata incida sul giudizio definitivo sul lavoro, né su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

CAPITOLO 11 - NORME FINALI

ART. 11.1 - Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
 - b) I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
 - c) L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.
 - d) L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
 - e) L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare alla Amministrazione prima dell'inizio dei lavori, o dell'impiego dei lavoratori nel cantiere, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc.
2. L'Appaltatore si obbliga altresì all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.
3. Nelle ipotesi previste dall'art. 30, comma 5, del Codice degli Appalti, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio ove previsto, previo rilascio del DURC.
5. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

6. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 30, comma 6, del Codice degli Appalti.

ART. 11.2 - Documenti di identificazione

1. L'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di apposito documento di identificazione munito di fotografia, indicazione dei dati personali dell'operatore, l'ubicazione del cantiere, la data di assunzione e la denominazione/ditta da cui dipende e comunque i seguenti dati:

- nome e cognome del lavoratore
- data di nascita
- nazionalità
- fotografia
- impresa di appartenenza
- indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori
- attestazione di presenza
- attestazione dei corsi di informazione e formazione in relazione alla mansione svolta

L'appaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.

2. L'Appaltatore si assume l'obbligo dell'iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno di lavoro alla Cassa Edile di Pavia, al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti paritetici (C.E., C.P.T., ed Esem) nell'effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarità delle assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del C.C.N.L. e del contratto integrativo provinciale nonché di tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla formazione degli operai e dei preposti.
3. L'appaltatore che subappalta o affida a cottimo parte dell'opera è tenuto a far assumere al subcontraente gli obblighi descritti ai commi precedenti. L'apposito documento di identificazione dovrà essere assunto nei modi come sopra descritti e dovrà attestare che il lavoratore è alle dipendenze del subcontraente e contenere il riferimento alla relativa autorizzazione del subappalto come previsto dalla Legge 136/2010.
4. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.
5. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità valido (corredato di fotografia) in attuazione alle Linee guida di applicazione del "Protocollo d'Intesa" di cui alla nota Prefettizia del 11.05.2006 PG n. 9B13/200300415 Div GAB.

Comunque ed in ogni caso l'assenza dei documenti di cui ai commi 1,2,3 e 4, verrà notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, all'Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo.

6. Le attività del presente articolo 12.2 sono applicate anche nel caso in cui gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore.

ART. 11.3 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le seguenti spese generali:
 - a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
 - b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
 - c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
 - d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
 - e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
 - f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
 - l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
 - m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
 - p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
2. La D. L. o l'organo di collaudo dispongono gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, necessari ai fini dell'accettazione dei materiali e/o componenti e ai fini dell'esecuzione dei lavori e dei relativi collaudi (statico, impiantistico ed altre specialità), riservandosi, altresì, la facoltà di disporre, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'impresa affidataria, ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e componenti e la collaudabilità dell'opera.

3. L'Appaltatore si impegna, su richiesta della D.L., a concedere ad altra Impresa, affidataria di lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei rispettivi lavori. In tal caso l'Appaltatore, fermo restando il rispetto delle ordinarie misure di sicurezza, non ha diritto di pretendere alcun compenso.
4. Sono altresì a carico dell'Appaltatore:
 - a) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici nei modi previsti all'art. 11.1 comma 2.
 - b) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione senza pretendere compensi di sorta dall'Amministrazione stessa, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
5. Ogni materiale utilizzato nell'esecuzione dei lavori d'appalto deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione Lavori, entro 60 gg. dalla data di effettivo utilizzo risultante dal Programma Esecutivo dei Lavori.

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Progetto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
6. Rimane a carico dell'Appaltatore l'obbligo di predisporre un locale campione attrezzato e rifinito secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. Tale locale una volta approntato ed approvato dalla Direzione Lavori, sarà il riferimento unico per il prosieguo dei lavori.
7. Rimane altresì a carico dell'Appaltatore:
 - a) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - b) L'allestimento e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadi chiusi a chiave, tavoli, sedie, telefoni, fax, computer, stampanti e materiale di cancelleria;
 - c) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere e per ogni opera eseguita, di un certo quantitativo di materiale identico a quello utilizzato, per consentire gli eventuali successivi ricambi omogenei; i quantitativi verranno precisati dalla Direzione Lavori con ordine di servizio ed il loro importo verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
 - d) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
8. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

occupazione di suolo pubblico, Richiesta passi carrai, rogge, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, TELECOM, ASL e altri eventuali), tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate (dai suddetti) per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

9. L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il Direttore di cantiere e l'Assistente del Direttore di cantiere:

- a) Il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte dell'Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni e comunque sempre in occasione delle riunioni di coordinamento convocate dal Coordinatore per la sicurezza, in esecuzione e quando richiesto dalla Direzione dei lavori.
- b) L'Assistente del Direttore di cantiere deve essere costantemente presente sul cantiere durante tutto lo svolgersi dei lavori. Eventuali sue assenze dovranno essere concordate con il Direttore dei lavori e per lo stesso periodo dovrà essere nominato un sostituto.

10. Il Direttore di cantiere è l'unico responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.

11. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Per le società di capitali di cui all'art.1 del D.P.C.M. n°187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. n°187/1991.

12. E' a carico dell'Appaltatore l'elaborazione e stesura dei disegni costruttivi di cantiere relativi alle diverse categorie di opere da eseguire, in scala adeguata, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni.

In caso di mancata consegna di tali disegni costruttivi di cantiere, la responsabilità dell'esecuzione dei relativi lavori sarà a totale carico dell'Appaltatore, e conseguentemente i lavori non verranno contabilizzati fino alla formale approvazione dei disegni costruttivi.

13. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore, da produrre trenta giorni prima della data di ultimazione lavori programmata:

- a) le documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i materiali utilizzati quali certificati di resistenza al fuoco, tipologia dei materiali, classe di resistenza al fuoco, composizione, specifiche per la manutenzione dei materiali, dichiarazioni di conformità degli impianti, allegato "I" ed allegati tecnici obbligatori degli impianti gas, schemi dei quadri elettrici, manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature delle centrali termiche, idriche ed elevatori ecc..

All'atto della consegna delle predette documentazioni l'appaltatore e/o i subappaltatori esecutori delle opere dovranno fornire assistenza alla Direzione Lavori per l'accertamento tecnico finalizzato alla consegna delle opere per la manutenzione. Ciò nell'ambito delle riunioni che la Direzione Lavori provvederà ad indire con il Settore competente entro la data dell'ultimazione dei lavori.

La loro mancata o ritardata consegna comporterà l'applicazione della penale prevista dall'art. 4.6 comma 14.

14. In base a quanto previsto dall'allegato b) al D.Lgs. 152/2006, i trasporti e/o lo smaltimento e/o l'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame, imballi ecc), suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono **inclusi** nell'importo contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all'Appaltatore.

In questo caso, ai sensi dell'art. 36 Comma 2 del Capitolato Generale, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è stato ritenuto dai progettisti equivalente all'onere di conferimento a discarica.

15. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
16. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.
17. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
18. L'Appaltatore ha l'onere e l'obbligo di fornire ed installare tutti gli strumenti necessari per la rilevazione delle condizioni climatiche, previa verifica della idoneità tecnica degli stessi da parte della Direzione dei Lavori, entro l'inizio del primo periodo di controllo mensile del Programma Esecutivo dei Lavori.
19. Le Imprese esecutrici hanno l'onere e l'obbligo, in attuazione alle linee guida di applicazione al "Protocollo d'Intesa" di cui alla nota Prefettizia del 11.05.2006 PG n. 9B13/200300415 Div GAB, di produrre, aggiornare e rendere disponibili in cantiere, a cura del Direttore Tecnico dell'Appaltatore, durante tutto l'arco temporale di esecuzione dei lavori, le seguenti documentazioni:
- a) due copie, opportunamente compilate dalle imprese esecutrici (appaltatore e subappaltatori) e vidimate dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, delle schede (SRP – allegato II – delle predette Linee guida) di rilevazione del personale operante già dall'inizio dei lavori. Le schede dovranno essere aggiornate od integrate ogni qualvolta vengano assunte modifiche nell'organico di cantiere. Ove già disponibile, l'appaltatore ed i subappaltatori, in sostituzione delle due copie della scheda di rilevazione del personale, per ogni singolo addetto, potrà essere accettata una duplice copia del "Libretto formativo del cittadino" di cui al D.Lgs. 10.09.2003, n. 273, il cui modello è stato approvato con Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali il 10.10.2003. Una copia dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti ad esso attribuiti;
 - b) il Registro Infortuni, prodotto in fotocopia, di ogni singola impresa esecutrice da queste aggiornato al verificarsi di ogni evento. L'insieme dei Registri – aggiornati – costituisce il

“Libro Infortuni del cantiere”;

- c) registro giornaliero delle presenze in cantiere dei lavoratori, di ogni singola impresa esecutrice e dei soggetti presenti in cantiere a qualunque titolo, che dovrà essere a disposizione dei componenti gli Organismi e gli Enti di controllo e trasmesso settimanalmente alla Direzione Lavori. Qualora l'appalto interessi una sola località, tale rilevazione dovrà essere effettuata con un sistema telematico di rilevazione accessi dal quale sia rilevabile in modo inequivocabile il luogo di esecuzione delle opere ed il personale presente. I dati dovranno essere trasmessi giornalmente alla Direzione Lavori e resi disponibili in formato elettronico standard, sia in forma elementare sia in forma aggregata (report). I dati devono essere resi alla Direzione Lavori esclusivamente in sola lettura.
- 20. L'Appaltatore, in caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione dell'appalto, si impegna a riservare una quota al personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale in mobilità, disoccupato a seguito di procedure di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 2204/2002.
- 21. E' obbligo ed onere dell'Impresa realizzare su ogni ponteggio un sistema di allarme con segnalatore luminoso e sonoro. L'impianto dovrà essere installato contestualmente alla posa del ponteggio e tenuto in funzione per tutta la durata del nolo del ponteggio stesso. Ulteriormente su ogni ponteggio dovranno essere installati dei corpi illuminanti e/o di segnalazione, che avranno la funzione e dovranno essere idonei ad illuminare i percorsi e le vie di accesso agli edifici, nonché a segnalare gli ingombri del ponteggio stesso ad eventuali autoveicoli in manovra in prossimità dell'edificio.
- 22. Il mantenimento, fino al collaudo/ certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire e successivamente provvedere al loro ripristino
- 23. Gli oneri e le spese per le denunce agli organi competenti dell'impianto autoclave, dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione scariche atmosferiche.
- 24. L'Appaltatore è obbligato, a proprie spese, a provvedere alla denuncia delle opere in C.A. ai sensi della legge n. 1086/71.

ART. 11.4 - Prescrizioni, oneri ed obblighi particolari a carico dell'appaltatore

1. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- a. Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche sui materiali e sulle opere finite, vale quanto contemplato dal presente Capitolato e dalle disposizioni citate ai precedenti articoli. Le opere appaltate dovranno essere eseguite a regola d'arte, attenendosi ai criteri che verranno concordati nel corso dei lavori.
- b. Si richiama l'obbligo di osservare la normativa tecnica di settore (CEI, CTI, UNI, ASL, ecc.), nonché la legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi energetici.
- c. In particolare i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti a carico del Costruttore e/o dell'Installatore dell'impianto, ivi compresa la presentazione della prescritta documentazione agli Enti competenti per l'ottenimento dei collaudi necessari per l'esercizio dell'impianto.
- d. Per gli impianti elettrici, elettrici speciali, e termici, a lavori ultimati e prima della stesura del relativo verbale, l'Appaltatore, o l'eventuale subappaltatore, dovrà rilasciare alla Direzione Lavori una dichiarazione scritta e firmata attestante, sotto la propria

responsabilità, che le opere sono state eseguite in conformità alle vigenti norme CEI, UNI, al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., alla Legge n°186 dell'1.3.1968 e al Decreto Ministeriale n°37 del 22.01.2008 e s.m.i..

- e. In mancanza di tale attestazione o della documentazione necessaria per l'ottenimento dei collaudi per esercizio degli impianti, le opere non potranno considerarsi ultimate, per cui non verrà redatto il relativo verbale di ultimazione e troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 4.6 comma 14.
- f. I ponteggi devono essere eretti con l'impiego di materiali in perfetto stato di conservazione e verniciati, in base a regolare progetto redatto da tecnico qualificato, nominato a cura e spese dell'Appaltatore, nel rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica, completo di tutti gli elementi (quali: piani di lavoro, sottoponti e paraschegge in tavole da 50 mm. sane, ben conservate, parapetto e fermapiedi; eventuali strutture tubolari, tavole da 25-30 mm. per eventuali collegamenti e completamenti non portanti, etc.) e di tutto quant'altro occorra per il corretto montaggio del ponteggio.
- g. Le recinzioni interne di cantiere, che delimitano gli ambiti di intervento adiacenti e confinanti alle zone attive del fabbricato, in cui si svolge l'attività didattica e lavorativa devono essere realizzate in modo da assicurare la necessaria sicurezza antintrusione, il necessario isolamento acustico e la completa barriera al passaggio di polvere, calcinacci ecc. provenienti dalle aree in cui si svolgono le lavorazioni.

2. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE AL FINE DI AGEVOLARE I SOGGETTI IN VARIO MODO PREGIUDICATI DALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CANTIERISTICI.

- a. Sono a carico dell'appaltatore oneri e spese relativi al mantenimento provvisorio della viabilità pubblica, privata e pedonale per favorire gli accessi ai fabbricati, limitrofi o interessati dal cantiere, carrabili e pedonali, e le attività commerciali presenti, con una percorrenza minima di m. 2,50, in accordo con la Direzione Lavori, gli Enti ed i soggetti interessati;
- b. Qualora la delimitazione dell'area di cantiere, pur mantenendo in essere la percorrenza prevista dal precedente articolo, occulto la visibilità delle attività commerciali presenti nell'area di interferenza del cantiere stesso l'appaltatore deve inserire apposita cartellonistica anche a bandiera sulla cesata o sul ponteggio che indichi la presenza dell'attività commerciale occultata. Potrà, altresì, essere prevista la possibilità di utilizzare altre forme di comunicazione e informazione quali la pubblicità sulle superfici verticali (ponteggi e cesate) previa applicazione delle condizioni previste dal successivo art. 12.8.4.
- c. L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare le misure più idonee per disciplinare il traffico veicolare e pedonale. A tale scopo i lavori di scavo e di costruzione delle strutture, dovranno essere programmati e realizzati con modalità tali da garantire il più possibile la fluidità del traffico e comunque dovranno essere concordate preventivamente con la Direzione lavori e con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

ART. 11.5 - CUSTODIA DEL CANTIERE

- 1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Amministrazione.

ART. 11.6 - Sottrazioni - guasti - danni

1. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data della consegna delle opere.

ART. 11.7 - Cartello di cantiere

1. Nei cantieri ove si eseguono opere pubbliche deve essere affisso in vista al pubblico un cartello chiaramente leggibile (dimensioni: base 100 cm – h 150 cm) nel quale devono essere indicati:
 - le informazioni riportate nel modello di cui alla pagina seguente,
 - tutte le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
 - Nel cantiere deve essere affissa ben in vista la notifica preliminare all'A.S.L. competente prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
2. L'Appaltatore inoltre assume l'obbligo di installare su specifica richiesta della Direzione Lavori qualsiasi altro cartello che le norme regolanti il finanziamento dell'opera dovessero rendere necessario, fra i quali anche quelli di cui all'art. 12.5.5 (ove previsti).

Il cartello e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.

Il fac simile di cartello di cantiere – a colori e che potrà recare anche immagini grafiche e fotografiche - sarà predisposto dalla Stazione Appaltante in formato informatico, e consegnato all'appaltatore che provvederà entro 15 giorni naturali e consecutivi, a farlo realizzare su supporto rigido ed impermeabile e ad apporlo in cantiere, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di installare, sui ponteggi esterni di cantiere e per tutta la durata dei lavori, pannelli pubblicitari senza che l'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno nei confronti dell'Amministrazione e nei confronti del soggetto autorizzato dall'Amministrazione stessa ad installare il pannello. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti per la messa in sicurezza del ponteggio.
4. L'Impresa aggiudicataria, di sua iniziativa e previa intesa con l'Amministrazione, potrà concedere ad impresa pubblicitaria l'autorizzazione all'utilizzo di ponteggi e/o cesate per l'installazione di pannelli pubblicitari a condizione che all'Amministrazione venga garantito il 50% del provento pubblicitario complessivo per l'uso degli spazi a ciò destinati. Il provento deve risultare dalla convenzione che verrà stipulata tra Appaltatore e Impresa Pubblicitaria. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti per la messa in sicurezza dei ponteggi e/o cesate.

ART. 11.8 - SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI

Si rimanda a quanto indicato all'art. 4.6 commi 13-14-15-16-17 del presente Capitolato

ART. 11.9 - Controversie

1. Le controversie in sede di esecuzione dei lavori saranno risolte:
 - 1.1 per le riserve, applicando l'art. 205 del Codice degli Appalti secondo le procedure adottate dall'Amministrazione Comunale in base al proprio ordinamento interno.
 - 1.2 per le contestazioni relative agli aspetti tecnici, secondo la procedura di seguito descritta.

Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori;

il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

2. Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 2, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Pavia.

ART. 11.10 - Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108 comma 2 del Codice degli Appalti l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi previste dall'art. 108 – comma 1 del Codice degli Appalti.
2. L'amministrazione può, altresì, procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, secondo le modalità previste dall'art 108, commi 3 e 4, del Codice degli Appalti.
3. L'Amministrazione ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse:
 - a) violazione delle previsioni di cui all'articolo 10.1 del presente capitolato in materia di subappalto o cottimo;
 - b) mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 4.1, comma 2, del presente capitolato e nei casi di sospensione ingiustificata dei lavori da parte dell'Appaltatore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 107 del Codice degli Appalti.
 - c) grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nei casi previsti dall'articolo 2.1 commi 6 e 7 del presente capitolato;
 - d) nell'ipotesi prevista dall'art. 89 comma 9 del codice degli appalti;
 - e) in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nell'articolo 4.2 e di violazione di quanto previsto dall'articolo 4.5, comma 3, del presente capitolato, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.6.
 - f) nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall'art. 8.2 comma 3 del presente capitolato.
 - g) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.

4. L'Amministrazione ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d'urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 3.
5. L'Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il cantiere entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa.
6. A seguito di risoluzione del contratto si procederà con le modalità previste dai commi 5,6,7,8 e 9 dell'art.108 del Codice degli Appalti.
7. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell' Amministrazione, saranno posti a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri economici:
 - i) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - ii) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - iii) l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
 - iv) gli eventuali maggiori oneri sopportati dall'Amministrazione a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all'Amministrazione stessa effettuata dall'Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell'appalto.

Art. 11.11 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

ART. 11.12 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse ed i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, quali in particolare:
 - a) le spese contrattuali previste dal Capitolato Generale;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata

dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

4. Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilità.

TABELLA “A” – Categoria prevalente e categorie scorporabili

n.	Lavori di	Categoria		Importo lavori al lordo del ribasso d'asta (Euro) (a)
1	LAVORAZIONI EDILI ED AFFINI	Prevalente	OG2	68.015,00
2	OPERE INPIANTISTICHE	SCORPORA BILE	OG11	7.671,00
A	Importo Totale Lavori al lordo del ribasso d'asta			75.687,00
B	Importo oneri aggiuntivi della sicurezza			5.369,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B)				81.056,00

TABELLA “B” – Categorie omogenee dei lavori

n.	Designazione delle categorie omogenee dei lavori	Categoria di appartenenza di cui alla Tabella A	Lavori a corpo	
			Importo Totale Lavori escluso oneri aggiuntivi della sicurezza [EURO] (b)	Incidenza percentuale (%) (c)
1	LAVORAZIONI EDILI ED AFFINI	OG2	68.015,00	89,86
2	OPERE INPIANTISTICHE	OG11	7.671,00	10,13
A	IMPORTO TOTALE LAVORI al lordo del ribasso d’asta (escluso oneri aggiuntivi della sicurezza)		75.687,00	100,000

Pavia, Settembre 2025

Il progettista

Visto: Il Responsabile del Procedimento